

Imprese individuali iscritte o annotate in sezione

speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 52,80 (*)

€ 10,56 (*)

€

Imprese individuali iscritte in sezione ordinaria

€

€ 120,00

€

€ 24,00

€

Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) sia persone fisiche che associazioni o fondazioni

€ 18,00

--

Â

UnitÃ locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)

Â

â,-Â 66,00

Â

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Â

Impresa

Â

UnitÃ locale

Â

SocietÃ semplici agricole (iscritte contemporaneamente nella sezione delle societÃ semplici e in quella delle imprese agricole)

â,-Â 60,00

â,-Â 12,00

Societ  semplici non agricole (iscritte nella sola sezione delle societ  semplici)

 ,  120,00

 ,  24,00

Societ  di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (societ  tra avvocati)

 ,  120,00

 ,  24,00

Tutte le altre imprese che si iscrivono nel corso dell'anno nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, societ  di capitali, societ  cooperative, societ  di mutuo soccorso, consorzi con attivit  esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.)

 ,  120,00

 ,  24,00

  (*)Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento da effettuare a favore di ciascuna camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unit  di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009 e cio  applicando un unico arrotondamento finale al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine all'unit  di euro secondo la regola generale (sino a  ! ,49 per difetto

â,¬ 200,00 (*)(misura fissa)

oltre 100.000,00

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

Â Â Â Â Â Â Â Â 1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

€ 10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

€ 35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

€ 50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) (*)

(*) Si ricorda che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato così come la misura massima (per le imprese che superano il fatturato di 50 milioni di euro) sono soggette alla riduzione percentuale del 40% a conclusione del calcolo.

Quindi l'importo del diritto annuale per i soggetti con fatturato sino a 100.000 euro senza unit  locali   pari a  , 120,00, cos  come l'importo massimo da versare, indicato in tabella in  , 40.000 in conseguenza della riduzione percentuale non potr  superare i 24.000 euro.

Allo stesso modo il tetto massimo stabilito dal D.M. 21 aprile 2011 per l'importo delle unit  locali in  , 200,00 diventa con la riduzione del 40% pari ad  , 120,00 (sempre per 2 dopo aver concluso il procedimento di calcolo).

 

MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Le modalit  di calcolo e di arrotondamento riepilogate di seguito sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota circolare prot. n. 19230 del 3/3/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014.

In sintesi si proceder  ad un unico arrotondamento finale dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (per sede ed unit  locali) mantenendo i cinque decimali (compresa la riduzione del 40%), con passaggio intermedio obbligatorio l'arrotondamento al centesimo di euro prima di procedere all'arrotondamento all'unit  di euro (secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

In base alla tipologia dell'impresa si proceder  con le seguenti modalit  :

le imprese che esercitano attivit  senza unit  locali calcoleranno l'importo base applicando la misura fissa e gli scaglioni (mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali) applicando di seguito la riduzione del 40% e successivamente arrotondando l'importo ottenuto - con il metodo matematico - prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cio  se il terzo decimale   minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale   uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unit  di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola   minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola   uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto.

Si ricorda che unica eccezione   quella delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria che pagano alla scadenza ordinaria di versamento  , 120,00 se prive di unit  locali ( , 200,00   40%), stesso importo dovuto anche da tutti gli altri soggetti che rientrano solo nella prima fascia di fatturato (da 0 a 100.000) senza alcuna unit  locale (*);

le imprese che esercitano l'attivit  anche tramite unit  locali dovranno sommare all'importo base calcolato applicando la misura fissa e gli scaglioni (con arrotondamento matematico al quinto decimale) l'importo dovuto per ciascuna unit  locale presente nella stessa provincia della sede (pari al 20% dell'importo base calcolato con importo massimo di  , 200,00 per ogni unit  locale (che si ridurr  a  , 120,00 nel caso di superamento di tale soglia per effetto della riduzione del 40% rispetto all'importo stabilito per il 2011 solo per 2 a conclusione del calcolo) continuando a mantenere l'arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica locale). L'importo cos  ottenuto dovr  essere prima ridotto del 40% e successivamente arrotondato al centesimo di euro e poi all'unit  di euro (secondo il metodo matematico). Il numero delle unit  locali iscritte al 1/01/2016 nella stessa provincia della sede ed eventualmente in altre province verr  riportato (se presenti), nella scheda informativa allegata all'informativa che verr  inviata dalla Camera di commercio all'indirizzo P.E.C. dell'impresa depositato al Registro delle imprese.

Formula: importo sede + (importo singola unit  locale max  , 200,00 x n. unit  locali in provincia)   40% riduzione = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unit  di euro.

le imprese con unit  locali in altre province una volta determinato l'importo dovuto per l'impresa (applicando la misura fissa e gli scaglioni mantenendo l'arrotondamento matematico al quinto decimale) dovranno determinare il dovuto per singola unit  locale (pari al 20% dell'importo base gi  determinato con arrotondamento al quinto decimale e, nel caso

sia superiore, applicando il tetto massimo stabilito dal decreto 2011 in € 200,00 per ciascuna unità locale) moltiplicandolo per il numero delle unità locali iscritte al 1/01/2016 nelle singole province (riportate nella scheda impresa che verrà inviata con l'informativa annuale), maggiorando l'importo complessivamente dovuto dell'eventuale percentuale di maggiorazione deliberata dalle singole Camere di commercio (ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993) ed applicando di seguito la riduzione del 40%. L'importo così ottenuto (mantenendo nella sequenza di calcolo sempre le cinque cifre decimali) si arrotonda alla fine al centesimo di euro ed all'unità di euro e si indica sul modello F24 con un rigo separato individuato con il diverso codice ente (= sigla provincia) relativo alla Camera di commercio destinataria del versamento.

Formula: (importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale + maggiorazione percentuale (se deliberata dalla CCIAA) - 40% riduzione = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro.

À

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LE NUOVE ISCRIZIONI

Per le imprese e i soggetti R.E.A., nonché le unità locali che si iscrivono nel corso del 2016, come già previsto dal D.M. n. 359/2001 e dal D.M. 21/04/2011, il versamento deve avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica con l'invio della pratica telematica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24.

A fine 2014 per le pratiche presentate al Registro delle imprese sono state introdotte alcune modifiche circa la gestione degli importi.

Relativamente al diritto annuale è stata inserita una nuova sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento :

"Addebito contestuale alla pratica", con conseguente indicazione dell'importo;

"Pagamento tramite F24"

"Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è reimpostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica"..

Per le start-up e incubatori certificati non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la Modalità di pagamento tramite F24 e indicare nelle note della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno 2016.

In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA relativo e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovr  avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1.01.2016 (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese gi  iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001).

Nel caso in cui a seguito del trasferimento nella nuova provincia, non sia cessata l'attivita nella provincia di provenienza e venga aperta, all'indirizzo della precedente sede legale, una nuova unit  locale questa dovr  essere versata con l'importo ed il termine di versamento delle nuove iscrizioni delle unit  locali, in aggiunta al versamento dovuto alla scadenza ordinaria dalla societ  .

Per la compilazione del modello F24 l'impresa deve indicare nella Sezione IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI:

nel CODICE ENTE                                BN

nel CODICE TRIBUTO                  3850

nell'ANNO DI   RIFERIMENTO 2016

Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalit  suddette   possibile sanare l'omissione versando l'importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso. Nei casi di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale si proceder  al recupero del diritto omesso ed alla contestazione di una sanzione amministrativa variabile dal 10% a 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi delle disposizioni del D.M. n. 54/2005 e del Regolamento camerale in materia.